



Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1277-MB/ab**

ROMA, LI **29 aprile 2011**

OGGETTO: **Sentenza Corte Costituzionale su parto prematuro**

Sottoponiamo alla Vostra attenzione la sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 4 aprile 2004, chiamata a pronunciarsi sul delicato tema del congedo di maternità obbligatorio che spetta ad ogni lavoratrice nel periodo immediatamente precedente ed immediatamente successivo al parto.

E' noto, infatti, come la lavoratrice in stato di gravidanza debba usufruire di un periodo di sospensione del rapporto di lavoro della durata complessiva di cinque mesi, due dei quali precedenti la data presunta del parto e tre successivi alla nascita del bambino, ovvero un mese prima e quattro mesi dopo il parto a determinate condizioni (art. 16 del D.Lgs. n.151/2001).

La finalità di tale istituto risiede nella tutela sia della puerpera, sia del nascituro e della speciale relazione tra madre e figlio, che si instaura sin dai primi attimi di vita in comune ed è decisiva per il corretto sviluppo del bambino e per lo svolgimento del ruolo di madre.

La casistica ha tuttavia dimostrato come, di fronte a situazioni particolari, l'applicazione pedestre della legge porterebbe ad evidenti ingiustizie.

Nel caso di parto prematuro a seguito del quale si renda necessario il ricovero del neonato in ospedale, ad esempio, la lavoratrice madre si trova nella paradossale situazione di dover comunque fruire del congedo di maternità obbligatorio a partire dalla data del parto prematuro, senza però potersi effettivamente prendere cura del

figlio fino a quando quest'ultimo (magari dopo alcuni mesi) non venga dimesso dall'ospedale e non entri nella casa familiare.

Ne deriva che, in questi casi, l'entrata in famiglia del bambino potrebbe coincidere con il termine del periodo di congedo della madre, la quale si troverebbe così a dover riprendere la propria attività lavorativa proprio nel momento in cui dovrebbe invero iniziare ad assistere quotidianamente il bimbo. La distorsione del sistema è evidente!

La Corte Costituzionale - con la sentenza che si segnala - ha posto fine a questa distorsione, stabilendo che in un caso come quello pocanzi descritto la madre possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, dell'intero congedo obbligatorio, o di parte di esso, a partire dal giorno in cui il neonato entri finalmente nella casa familiare (e dunque dopo il ricovero ospedaliero).

In tal modo l'istituto recupera la piena operatività sostanziale sia nei confronti della lavoratrice sia del neonato in un momento tanto delicato della vita di entrambi gli individui.

Cordiali saluti.

IL DIPARTIMENTO CONTRATTUALISTICA

LA SEGRETERIA NAZIONALE